

i Nostri Interessi

RICORSI

E' possibile proporre i seguenti ricorsi:

1. Per la cessazione dal servizio a domanda (ex art. 43 - 5° comma della L. 224/86)

Tutti coloro che hanno chiesto di cessare dal servizio permanente a domanda prima del compimento dei limiti di età hanno diritto ad ottenere:

- il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;
- le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo art. 44, e 68 della legge IO aprile 1954, n. 113;
- i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

Il diritto esiste in quanto è necessario rideterminare il tutto con il riconoscimento del trattamento economico vigente alla data del raggiungimento del limite di età.

2. Per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'omogeneizzazione stipendiale ex art. 5 L. N. 231 del 1990 e successive modificazioni

Per avere diritto all'omogeneizzazione stipendiale, e quindi del trattamento stipendiale del Colonnello o del Brigadier Generale, occorre distinguere, a seconda che il servizio sia terminato prima o dopo il 1° aprile 2001. Tutti coloro che hanno terminato il servizio prima del 1° aprile:

- per avere diritto al trattamento stipendiale di Colonnello devono avere prestato 15 anni di servizio dalla data di nomina a tenente;
- per avere diritto al trattamento stipendiale di Brigadier Generale, devono avere prestato 25 anni di servizio dalla nomina a tenente.

Tutti coloro che hanno terminato il servizio dopo il 1° aprile 2001:

- per avere diritto al trattamento stipendiale di Colonnello devono avere prestato 13 anni di servizio dalla data della nomina a sottotenente;
- per avere diritto al trattamento stipendiale di Brigadier Generale devono avere prestato 23 anni di servizio dalla data di nomina a sottotenente.

Con il ricorso viene riconosciuto utile l'eventuale periodo mancante trascorso in ausiliaria.

3. Per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità speciale annua (I.S.A.) ex artt. 1 e 2 Legge n. 13/1978

Come già rilevato dalla giurisprudenza (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 71312003), "l'espressione utilizzata dal legislatore è chiara ed univoca nel senso che agli invalidi per servizio sono

estesi i benefici già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra (art.2)". In conclusione, dall'assimilazione legislativa, per quanto qui interessa, dagli invalidi per servizio agli invalidi di guerra, deriva che i primi hanno diritto all'indennità speciale annua (cosiddetta I.S.A.) limitatamente alla categoria di infermità.

4. Per ottenere un indennizzo derivante dall'ingiusta durata della causa

PRIMA IPOTESI. E' possibile agire in giudizio al fine di ottenere un indennizzo qualora tra la data di inizio di una causa e quella in cui si è avuta la sentenza, sia intercorso un periodo di tempo superiore ai tre anni. L'ammontare di detto indennizzo varia a seconda dei casi.

SECONDA IPOTESI. E' possibile pure agire in giudizio al fine di ottenere un indennizzo, qualora la causa sia iniziata da più di tre anni senza che vi sia stata ancora la sentenza. L'ammontare di detto indennizzo varia a seconda dei casi.

5. Per ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a seguito della cessazione dal servizio per richiamo

In questo senso la Corte dei conti, Sezione Controllo. I Collegio. con deliberazione n. 86 del 31 maggio 1997, ha rilevato come: " E' legittimo il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa concede ad un ufficiale superiore in ausiliaria, richiamato in servizio, ...la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base dello stipendio virtuale che il militare avrebbe maturato nella suindicata posizione di richiamo, applicando così l'art. 52 RD. 31 dicembre 1928, n. 3458, posto che, in difetto, apparirebbe paradossale che al militare in ausiliaria che trovasi in posizione di quiescenza si richiedesse di prestare servizio con un trattamento economico inferiore (sottoponendolo così ad un duplice sacrificio)...".

6. Per la dichiarazione di illegittimità della restituzione di indebito da parte dell'Inpdap

Autorevole giurisprudenza ha stabilito come l'INPDAP non possa effettuare il recupero di somme indebitamente corrisposte. Chiunque abbia ricevuto dall'INPDAP richieste di restituzione di somme può proporre ricorso.

7. Per ottenere il risarcimento danni derivante dal ritardo nella corresponsione della pensione privilegiata

Qualora vi sia un ritardo di oltre un anno dalla data in cui la C.M.O. ha riconosciuto il nesso di causalità tra infermità e causa di servizio senza che la pensione privilegiata sia stata riconosciuta, è possibile proporre ricorso per risarcimento del danno.

(tratto da Tradizione Militare n.9/2008)

LOCALITA'	DIPENDENZA	TELEFONO
Avellino - Circolo Unificato	Comando RFC I Sud	0825/32792 – 0825/780892
Bari - Circolo Unificato	Comando RFC I Sud	080/5214646
Bologna - Circolo Ufficiali	Comando RFC I Nord	051/238183
Bologna - Circolo Sottufficiali	Comando RFC I Nord	051/334909
Bolzano - Circolo Unificato	Comando RFC I Nord	0471/44992
Cagliari - Circolo Ufficiali e Sottufficiali	Comando Militare Autonomo Della Sardegna	070/60349304
Catania - Circolo Unificato	Comando RFC I Sud	095/4235606
Firenze - Circolo Ufficiali	Comando RFC I Centro	055/483429
Firenze - Circolo Sottufficiali	Comando RFC I Centro	055/2398582 – 055/2796890
Firenze - Crdd	Comando RFC I Centro	055/211258
Firenze - Foresteria	Comando RFC I Centro	055/218981 – 055/7283604
Genova - Circolo Ufficiali	Comando RFC I Nord	010/586922
L'Aquila - Circolo Unificato	Comando RFC I Centro	086/2414701
Mantova - Circolo Unificato	Comando RFC I Nord	0376/322743
Merano - Circolo Unificato	Comando RFC I Nord	047/3221699
Messina - Circolo Unificato	Comando RFC I Sud	090/692665-692666
Milano - Circolo Ufficiali	Comando RFC I Nord	02/878792
Milano - Circolo Sottufficiali	Comando RFC I Nord	02/58310125
Milano – Foresteria	Comando RFC I Nord	02/878792
Napoli - Circolo Ufficiali	Comando RFC I Sud	081/7043582 – 081/7043588
Napoli - Circolo Sottufficiali	Comando RFC I Sud	081/682693
Napoli - Sala Convegno Unificata	Comando RFC I Sud	081/704305 – 081/7043611
Novara - Circolo Unificato	Comando RFC I Nord	0321/611691Int. 380
Padova - Circolo Ufficiali e Sottufficiali	Comando RFC I Nord	049/8202529
Padova - Foresteria	Comando RFC I Nord	049/8202529
Palermo - Circolo Ufficiali	Comando RFC I Sud	091/7012862
Palermo - Circolo Sottufficiali	Comando RFC I Sud	091/584199
Palermo – Foresteria Ufficiali	Comando RFC I Sud	091/7012862
Palermo – Foresteria Sottufficiali	Comando RFC I Sud	091/5841 99
Roma – Sala Convegno Uff. Pio IX	Comando RFC I Centro	06/4440585
Roma Sala Convegno Sottufficiali -Lungara-	Comando RFC I Centro	06/6867743
Roma - Castelfusano	Comando RFC I Centro	06/56470181
Roma - Fregene	Comando RFC I Centro	06/809954255 – 06/809954523
Salerno - Circolo Unificato	Comando RFC I Sud	0891225885 - 089/2580661
Teulada - Circolo Unificato	Comando Militare Autonomo della Sardegna	070/9285002
Torino - Circolo Ufficiali	Comando RFC I Nord	011/56034081
Torino - Circolo Sottufficiali	Comando RFC I Nord	011/546141- 011/56034280
Treviso – Circolo Unificato	Comando RFC I Nord	0422/545774
Trieste - Circolo Ufficiali	Comando RFC I Nord	040/3061 04
Trieste - Circolo Sottufficiali	Comando RFC I Nord	040/948360
Circolo Ufficiali	Comando RFC I Nord	0432/295451 - 0432/505908
Udine - Circolo Sottufficiali	Comando RFC I Nord	0432/505908 - 0432/295451
Venezia - Circolo Unificato	Comando RFC I Nord	041/5212676
Verona - Circolo Ufficiali	Comando RFC I Nord	045/8002868
Verona - Circolo Sottufficiali	Comando RFC I Nord	045/8009625
Verona - Foresteria	Comando RFC I Nord	045/8060356

Abbiamo pensato al vostro svago

Un aggiornato elenco con
tutti i recapiti per un pò di relax

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Di seguito si riportano i recapiti telefonici degli Uffici Territoriali competenti a trattare la specifica materia.

COMANDO	UFFICIO	TELEFONO
RFC I NORD Torino	AGP – Sez. Benessere	011/56032758
RFC I CENTRO Roma	AGP – Sez. Benessere	06/809954467
RFC I SUD Palermo	AGP – Sez. Benessere	091/7012890

SOGGIORNI MONTANI		
Bardonecchia (TO)	Comando RFC I Nord	0122/999873-902125
Cesana Torinese (TO)	Comando RFC I Nord	0122/999873-902125
Edolo (BS)	Comando RFC I Nord	0364/71528-71015
Colle Isarco (BZ)	Comando RFC I Nord	0472/632463-632456-632466
Tarvisio (UD)	Comando RFC I Nord	0428/40891
Piane di Mocogno (MO)	Comando RFC I Centro	0536/45006
Roccaraso (AQ)	Comando RFC I Centro	0864/602028
Camigliatello Silano (CS)	Comando RFC I Sud	0984/579305-579306

SOGGIORNI MARINI		
San Remo (IM)	Comando RFC I Nord	0184/502666-502667
Vallecrosia (IM)	Comando RFC I Nord	0184/251351
Milano Marittima (RA)	Comando RFC I Centro	0544/949339
Cecina (LI)	Comando RFC I Centro	0586/620593-9666100
Muggia (TS)	Comando RFC I Nord	040/330651-330622-330647
Cà Vio (VE)	Comando RFC I Nord	041/966533
Valle Carene (LI)-(Isola d'Elba)	Comando RFC I Centro	0565/914034
Palau (SS)	Comando Militare Autonomo della Sardegna	0789/702023
Riva del Garda (TN)	Comando RFC I Nord	0464/555345-555946

TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE CON IL "DOPPIO" CALCOLO

Per i pubblici dipendenti che possiedono più di 40 anni di anzianità contributiva

Una migliore tutela pensionistica per il pubblico dipendente che possieda più di 40 anni di anzianità contributiva alla cessazione dal servizio.

Viene escogitato un meccanismo basato su una doppia liquidazione della pensione retributiva finalizzato alla garanzia del trattamento più favorevole.

Lo comunica l'Inpdap con la nota operativa n. 26 del 13 giugno 2008.

Doppio calcolo della pensione

Per non danneggiare economicamente gli iscritti che si trovano in tale situazione, l'Inpdap ritiene necessario effettuare un duplice calcolo di pensione.

Ecco come:

- uno derivante dall'importo spettante all'interessato considerando nella "quota A" di pensione l'intera anzianità raggiunta al 31 dicembre 1992 e nella "quota B" l'anzianità contributiva a partire dal 10 gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità

contributiva;

- il secondo calcolo relativo all'importo spettante all'interessato considerando nella "quota B" di pensione l'intera anzianità contributiva maturata a partire dal 10 gennaio 1993 e nella "quota A" di pensione soltanto gli anni occorrenti al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.

Le pensioni in corso di liquidazione verranno perciò calcolate secondo il predetto criterio.

I trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 13 giugno 2008 (data di emanazione della nota operativa n. 26) potranno essere riliquidati su richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall'articolo 26 della L. n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex istituti di previdenza, e dagli artt. 203 e seguenti del Dpr. n. 1092/1973, per il personale statale.

Va evidenziato che il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

(Tratto da IL GIORNALE NUOVO dei MILITARI n.8/08 pag. 19)

Tuttavia il CENTRO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCITO,

con il f. n. M/DE/23770/28479/5.12.4/9/2 del 19/12/2008

ha disposto la sospensione del provvedimento citando:

Circ. N1 DE/23770/24156/5.12.1 datata 13 ottobre 2008.

Circ. N1 D/G PREV/II/1/1000/503/92 datata 15 dicembre 2008 di PREVIMIL.

1. Si invia in allegato, per opportuna conoscenza e divulgazione, copia della circolare in riferimento, con la quale la competente Direzione Generale comunica gli ulteriori sviluppi circa la modalità di liquidazione - secondo il sistema retributivo - dei trattamenti di quiescenza con anzianità contributiva oltre i 40 anni .

2. Al riguardo, giova sottolineare che il raffronto tra i due distinti metodi di calcolo della quota "A" e "B" dovrà - temporaneamente - essere sospeso, in attesa che la Sezione di Controllo della Corte dei Conti si pronunci sull'affermato principio, prescritto dalla "nota operativa" INPDAP n. 26/2008, in sede di riscontro di legittimità di uno specifico provvedimento pilota predisposto dalla cennata D.G .

3. La suddetta iniziativa ministeriale si è resa necessaria, in quanto la Magistratura Contabile, con deliberazione 16/2005/P del 17/10/2005, aveva - a suo tempo - censurato il criterio attualmente dettato in materia dall'INPDAP.

4. Si fa riserva di comunicare tempestivamente gli sviluppi della questione.

Eventuali interessati a produrre comunque domanda di riliquidazione, nell'intendimento di procrastinare la scadenza della prescrizione, possono rivolgersi a questa Associazione per ulteriori informazioni ed indirizzi.